

Default

www.unidocs.it

www.unidocs.it

www.



www.unidocs.it

www.unidocs.it



www.unidocs.it

www.unidocs.it



www.unidocs.it

www.unidocs.it

www.unidocs.it - Appunti e dispense per superare i tuoi esami universitari

www.unidocs.it - Appunti e dispense per superare i tuoi esami universitari

www.unidocs.it - Appunti e dispense per superare i tuoi esami universitari
6028226

Genesis

RIVISTA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DELLE STORICHE

IX / 2, 2010



viella

le violenze coniugali sulle donne patologiche e, soprattutto, a banalizzarle ancora una volta. Negandone, infatti, la specificità di genere non si fa che dare vita a una forma nuova di una vecchia negazione. Comunque «nessuna violenza è accettabile, da qualunque parte provenga»: mi pare opportuno riprendere, in sede conclusiva, queste parole di Marie-Dominique de Sureiman.

Traduzione dal francese di Eleonora Landini

Maria Virgilio

Violenza maschile sulle donne e strumentario giuridico

1. Oggetto e problema definitorio

“Violenza di genere” identifica, anche sulla scorta delle indicazioni internazionali (gender violence, gender-based violence, violence de genere), «ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata».¹

Ma gli operatori (pubblici o privati) del settore usano spesso anche altre locuzioni.

“Violenza familiare” – questo è stato il termine usato inizialmente – evidenzia la “relazione” tra i soggetti coinvolti, ma fa pur sempre riferimento all’istituzione della famiglia, che, anche se intesa in senso ampio e allargato, rinvia comunque allo stato civile personale.

Violenza domestica fa riferimento al “luogo” per indicare la violenza che si verifica tra le mura domestiche e sta a sottolineare che statisticamente questa costituisce la violenza più rilevante, spesso comprensiva della violenza nei confronti delle/degli anziane/i e di quella nei confronti delle/dei minori (nonché della c.d. violenza assistita).

«Violenza del partner (o ex partner) nelle relazioni di intimità»² da una parte stringe il campo, focalizzando l’attenzione sulla “relazione”

1. È questa la definizione di “violenza contro le donne” proposta dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne (1993) all’Articolo I della Risoluzione dell’Assemblea generale 48/104 del 20 dicembre 1993 («Any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life»).

2. È la traduzione dall’inglese “intimate partner violence, IPV”, che è la locuzione utilizzata nelle call priorities dell’ultima campagna europea Daphne III del 2010. Corre tra due persone che

tra i soggetti. Ma dall'altra intende superare il limite di riferirsi solo al conflitto uomo/donna e di indicare solo le donne e le donne eterosessuali come soggetti passivi della violenza, occultando la violenza tra gay e tra lesbiche. E neppure vuole tacere il fenomeno delle donne autrici di violenza sugli uomini.

Così la complessità del problema definitorio sembra condurre a superare le categorie e i confini della "violenza di genere" come all'inizio proposti (per non trascurare anche i nuovi terreni di indagine – e di azione – sul versante del che fare per gli uomini che maltrattano le donne, che oggi vede impegnate anche donne e associazioni di donne).³

In tale contesto individuamo, come oggetto di questo lavoro sui profili giuridico-storici, l'ambito (più limitato rispetto alla violenza di genere) della violenza maschile sulle donne,⁴ augurandoci di recuperare in chiarezza il difetto di completezza sistematica.

2. Tipologie di violenza maschile sulle donne

La più frequente classificazione della violenza è quella che distingue secondo la *forma* assunta: violenza fisica, sessuale, psicologica.⁵ Una più attenta e precisa classificazione estrapola dalla violenza psicologica quella economica e la aggiunge come quarta.

siano tra loro in una relazione intima.

3. Una indicazione rivolta agli Stati del Consiglio d'Europa a promuovere programmi di intervento per gli uomini autori delle violenze è contenuta ai paragrafi da 50 a 53 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri Rec (2002) 5 sulla protezione delle donne contro la violenza. In Italia si veda Isabella Merzagora Betsos, *Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2009, e *Uomini che maltrattano le donne: che fare?*, a cura di Giuditta Creazzo e Letizia Bianchi, Roma, Carocci, 2009.

4. La locuzione ha il pregio della chiarezza: «dice esattamente che si tratta qui di uomini che maltrattano (fisicamente e/o psicologicamente) donne, talvolta (non raramente) fino a ucciderle», Tamar Pich, *Quante riflessioni attorno alla violenza maschile contro le donne*, in «Studi sulla questione criminale», III/2 (2008), pp. 7-13.

5. E quella proposta dalla Dichiarazione Onu sull'eliminazione della violenza contro le donne (si veda la nota 1) ed è quella applicata dall'Isra: nella sua indagine del 2006 (si veda la nota 44): la violenza fisica: dalle forme più lievi a quelle più gravi – la minaccia di essere colpita fisicamente, l'essere spinta, afferrata o stratonata, l'essere colpita con un oggetto, schiaffeggiata, presa a pugni o a morsi, il tentativo di strangolamento, di soffocamento, l'ustione e la minaccia con armi –; la violenza sessuale: vengono considerate le situazioni in cui la donna è costretta a fare o a subire contro la propria volontà atti sessuali di diverso tipo – molestia fisica sessuale, stupro, tentato stupro, rapporti sessuali con terzi, rapporti sessuali non desiderati subito per paura delle conseguenze, attività sessuali degradanti e umilianti –; la violenza psicologica: vengono rilevate le denigrazioni, il controllo dei comportamenti, le strategie di isolamento, le intimidazioni, le forti limitazioni economiche subite da parte del partner.

Da quando nel 2009 è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico il delitto di atti persecutori (c.d. *stalking*)⁶ la classificazione è stata talvolta allargata comprendendo questa figura come voce autonoma e aggiuntiva: violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e *stalking*.

Ma tale classificazione non ci sembra condivisibile (e neppure quella: violenza di genere e *stalking*).⁷ La condotta del delitto di atti persecutori non presenta infatti caratteri di autonomia rispetto alle altre quattro forme di violenza: i singoli atti di cui consta infiggono una violenza che rientra già nelle tradizionali tipologie che guardano al danno e alla sofferenza arrecata. La specificità che lo caratterizza si colloca invece su un altro piano, quello della struttura delle azioni poste in essere. Lo *stalking* richiede infatti condotte reiterate. In questo va accomunato al delitto di maltrattamenti, che presuppone anch'esso la commissione di una pluralità di atti e ha tecnicamente natura di reato abituale.

Per queste caratteristiche sostanziali riteniamo che alla classificazione secondo il criterio della forma di violenza, riferita al danno e alla sofferenza inflitta (fisica, sessuale, psicologica economica) se ne debba affiancare una seconda, mirata a mettere in luce la tipologia di *condotte violente continuative*, che rimandano a un "tipo d'autore" violento, il maltrattante e il persecutore.

La messa a fuoco, tra tutte le condotte qualificabili come violente, di quelle necessariamente continuative, oltre a rivelarsi utile sul piano della effettività per gli operatori, esprime una convinzione fondata sulle rilevazioni statistiche e ormai consolidata, che trova riflesso anche nelle indicazioni internazionali, quella cioè che la violenza maschile sulle donne tende a manifestarsi nella forma di una relazione violenta protratta nel tempo piuttosto che a esprimersi in un singolo atto violento.

Ancora. Proprio dalle considerazioni svolte in tema di problema definitorio, desumiamo la opportunità di aggiungere un terzo ordine di classificazione, incentrato sul *contesto relazionale* di riferimento. Infatti la violenza nelle "relazioni di intimità" del partner o ex partner (riferita all'interno di quella domestica, familiare, familiare/affettiva – come assunta a oggetto di questo volume) presenta elementi di sostanza che la diversificano, a tutti gli effetti, dalla violenza nelle "relazioni di comunità" (quella tra estranei, nella pubblica funzione, a scuola, nello sport, nella sanità, sul lavoro, in carcere, ecc.).

6. Legge 23 aprile 2009 n. 38, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*.

7. Così è intitolato il Piano Nazionale 25 ottobre 2010 del Ministro per le Pari opportunità.

3. Da codici, leggi e decreti alla giurisprudenza

Nell'ordinamento giuridico italiano un'indagine sui profili giuridico-storici della violenza maschile alle donne, che possa aiutarci a cogliere le dinamiche odierne, non può che assumere come base il periodo delle codificazioni, fortemente auspicate dopo l'Unità d'Italia. Le date fondamentali sono il 1930 per il Codice penale e il Codice di Procedura Penale, il 1938 per il Codice di Procedura Civile e il 1942 per il Codice Civile.

Muovere dalle codificazioni⁸ ha il vantaggio di rapportarsi a uno strumentario giuridico di natura legislativa (tendenzialmente) unitario e stabile nel tempo, con caratteri di (pretesa) organicità e completezza che le rendono particolarmente idonee a costituire oggetto di indagini ricostruttive sia dei valori sottesi alle norme sia della gerarchia dei beni giuridici protetti.

L'indagine sulle norme astratte, esaminate nel loro dettato letterale, dovrà essere integrata dalla verifica giurisprudenziale (il c.d. diritto vivente). Infatti talune problematiche interpretative, espressive di valori socio-culturali, non si colgono nell'astrattezza della norma, ma emergono solo nella ricerca in giurisprudenza. Per esempio, prima del 1996, si discuteva se tra i possibili soggetti passivi della violenza carnale, indicati con la astratta dizione «taluno», dovessero essere ricompresi anche la moglie⁹ o la donna prostituta. Così pure, nell'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, la dizione «in danno di una persona sottoposta alla sua autorità», fu interpretata, in passato, come comprensiva dall'autorità maritale, così presupponendo una soggezione della moglie allo *ius correctionis* del marito e legittimando – per via giurisprudenziale – l'uso di un certo livello di violenza del marito sulla moglie. Del resto, per lungo tempo, giurisprudenza e dottrina si erano anche chieste se il rifiuto della moglie di adempiere al c.d. debito coniugale costituisse violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Per realizzare un capovolgimento di decisioni così patriarcali e discriminatorie ci sono voluti i mutamenti del costume e la riforma del diritto di famiglia, che hanno faticosamente riconosciuto – anche nei Tribunali – elementari principi di parità tra i coniugi e di civiltà nei rapporti interpersonali.

8. Prima del 1930, nel XX secolo, occorre considerare almeno altre due date rilevanti: 1919 per la legge 17 luglio 1919 n. 1176, *Norme circa la capacità giuridica della donna* e 1929 per la legge 27 maggio 1929 n. 847, *Concordato S. Sede e Italia*.

9. E infatti solo del 1976 la sentenza della Cassazione che riconobbe incondizionatamente la sanzionabilità penale del marito che violenta la moglie.

4. Dai Codici alla Costituzione

Fu poi la Carta Costituzionale del 1948¹⁰ (proclamata lo stesso anno dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, New York, 10 dicembre 1948)¹¹ a portare con sé l'esigenza di rivedere i codici, attraverso l'intervento sia della Corte Costituzionale (per iniziativa dei giudici) sia del Parlamento nell'esercizio del potere legislativo.

Selezionando le tappe portatrici di maggior cambiamento dobbiamo porre la prima pietra miliare nel 1958, con la Legge 20 febbraio 1958 n. 75, *Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui* (c.d. Legge Merlin).

Ma fu accompagnata tra il 1956 e il 1963 da altre leggi e passaggi salienti. Nel 1956 (L. n. 1441) le donne vengono ammesse a partecipare all'amministrazione della giustizia e nel 1959 (L. n. 1083) alla polizia femminile. Nel 1963 (L. n. 66) le donne furono ammesse ai pubblici uffici ed alle professioni. Nello stesso anno vengono sanciti il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio (L. n. 7) e le pensioni a favore delle casalinghe (L. n. 389).

In questo contesto va collocato il superamento (graduale) dei delitti di adulterio (art. 559 Cod. Pen.) e concubinato (art. 560 Cod. Pen.).

Si trattava di una discriminazione palese, visto che l'infedeltà coniugale era punita sol che vi fosse l'adulterio, se era della donna, mentre se era dell'uomo doveva avere i caratteri del concubinato («tenere» una concubina nella «casa coniugale o notoriamente altrove»). Eppure, in prima battuta, nel 1961 la Corte Costituzionale salvò quelle norme, sostenendo che la diversità potesse essere inclusa tra i «limiti posti a garanzia dell'unità familiare» e che in ogni caso la diversità normativa fosse il riflesso della diversa situazione – anche nell'apprezzamento sociale – dell'infedeltà coniugale della moglie, ritenuta «offesa più grave che non quella derivante dalla isolata infedeltà del marito». Per la dichiarazione di incostituzionalità si è dovuto attendere fino al 1968.¹²

10. Pressoché coevo è il D.lgs. 1 febbraio 1945 n. 23, *Estensione alle donne del diritto di voto*.

11. Sul piano internazionale altri testi decisivi sono: – Convocazione sui diritti politici della donna, New York, 31 marzo 1953; – Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna, New York, 18 dicembre 1979; – Dichiarazione di Pechino, 15 settembre 1995.

12. Dapprima la Corte, con sentenza n. 126/1968, registrando l'intervento mutamento della coscienza sociale, valutò il sistema normativo null'altro che un privilegio a favore del marito. Poi con sentenza n. 147/1969, censurò i delitti di relazione adulterna e di concubinato.

5. Dagli anni '70 al 1996. Dal divorzio alle norme contro la violenza sessuale

Verranno poi gli anni '70 che iniziano con lo *Statuto dei lavoratori* (L. n. 300), il divorzio (L. n. 898) e la Tutela delle lavoratrici madri (nel 1971 L. n. 1204). Culmineranno nel 1975 con la *Riforma del diritto di famiglia* (L. n. 151). Seguiranno la *Parità fra uomo e donna in materia di lavoro* (1977 L. n. 903) e l'aborto (1978 L. n. 194).¹³

Il quindicennio successivo (legislature da VIII a XII) prende il via dall'abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore (1981 L. n. 442, che conteneva anche l'abrogazione del c.d. matrimonio riparatore)¹⁴ e termina nella legge del 1996 contro la violenza sessuale, frutto di un dibattito ventennale.¹⁵

Fino al 1996 era l'inserimento nella famiglia (anche monoparentale, dal 1975) che rendeva la donna meritevole di tutela giuridica. Il diritto penale scritto lo codificava palesemente. Tra i delitti contro la libertà sessuale erano ancora compresi il ratto a fine di matrimonio (art. 522 Cod. Pen.) ed il ratto a fine di libidine (art. 523 Cod. Pen.), in cui la medesima condotta (subita dalla donna) era assoggettata ad un diverso trattamento sanzionatorio secondo la diversa finalità dell'autore; così al fine di matrimonio spettava il trattamento più clemente di una pena più lieve, quale evidente apprezzamento giuridico del rispetto delle forme rituali di presa di possesso sulla donna. Ancor più esplicita era la circostanza attenuante (art. 525 Cod. Pen.) applicabile a tutte le ipotesi di ratto, comunque finalizzato (e con qualunque parte lesa); ne poteva fruire il colpevole se, «prima della condanna, senza aver commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituiva spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa». Qui non era sufficiente il fatto oggettivo e spontaneo della restituzione in libertà, ma occorreva in più che il soggetto dimostrasse di voler ripristinare l'ordine familiare violato, nel cui ambito la donna veniva tutelata alla pari di un bene patrimoniale appartenente alla famiglia e avente come destinazione il

13. Non dimentichiamo nel 1974 il referendum abrogativo, che confermò l'istituto del divorzio e nel 1981 il referendum abrogativo che confermò l'aborto.

14. Era prevista con riferimento ai delitti di omicidio, lesione personale e abbandono di neonato (artt. 544, 587 e 592 Cod. Pen.).

15. È ricostruito in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale*, a cura di Alberto Cadoppi, Milano, Cedam, 1996, nella *Appendice sull'iter della riforma*, di Maria Virgilio.

matrimonio. Lo dichiarava scopertamente la terminologia descrittiva della condotta del ratto («sottrae o rifiene»), tipica dei delitti contro il patrimonio. Ancora: la scelta di aggravare la pena in ipotesi di offesa a donna coniugata non realizzava certamente l'esigenza di tutelare la donna (il cui diritto a disporre di sé non può subire modifiche in relazione al suo stato civile), ma aveva come obiettivo l'interesse del coniuge (in quanto menomato nel suo possesso e nella sua immagine sociale) e dell'istituzione familiare stessa.¹⁶

Né si trascuri una ulteriore previsione: «il matrimonio che l'autore del reato contragga con la persona offesa estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali»: l'efficacia riconosciuta al matrimonio era piena, anche a condanna ormai definitiva, e estesa a chiunque avesse partecipato al reato. Ed il fatto che il matrimonio, e cioè l'atto formale costitutivo di una famiglia fosse ritenuto in grado di riparare integralmente il danno arrecato, pone in risalto quale fosse allora il bene realmente tutelato: l'ordine familiare, e non certo la libertà di una donna, in quanto destinata a trovare la sua realizzazione solo nel matrimonio.

Eppure queste norme di contenuto così scopertamente patriarcale resistettero fino al 1996, quando furono abrogate espressamente dalla L. 15 febbraio 1996 n. 66, *Norme contro la violenza sessuale*.¹⁷

Il segno del cambiamento fu affidato alla nuova collocazione sistematica dei delitti di violenza sessuale, spostati tra i delitti contro la "persona" (nei delitti contro la libertà personale).

Si passò così dalla evocazione di beni giuridici superindividuali (moralità pubblica e buon costume, nel cui ambito il corpo della donna era comunque inteso come un bene della famiglia) alla assunzione di beni giuridici di natura soggettiva e individuale.

In quell'anno fu anche istituito il Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel 1995 ancora una volta l'aborto aveva resistito a un referendum abrogativo e nel 1997 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, *Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità*

16. L'art. 350 del Codice Zanardelli del 1889 accordava una diminuzione di pena nell'ipotesi che il ratto fosse commesso in danno di una «pubblica meretrice»; e la tutela più attenuata della donna che non «appartiene» ad alcuno, era la ulteriore riprova della natura indiretta della tutela apprezzata alla donna in quanto dipendente da un uomo, padre o marito.

17. In generale sulla tematica Maria Virgilio, *Violenza sessuale e norme*, Ancona, Nuove ricerche, 1997.

alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini (c.d. direttiva Prodi-Finocchiaro) espresse con la maggiore completezza il livello politico-culturale raggiunto (tuttora dovrebbe costituire un punto di riferimento per l'agenda politica, posto che è in gran parte in attesa di applicazione). Vi compaiono in embrione tutti i temi di una vera e propria politica mediata tra istituzioni e movimenti delle donne, che, sul tema specifico del contrasto della violenza maschile sulle donne, riflette l'esperienza - che nel frattempo si va sempre più consolidando - dei centri antiviolenza e delle case delle donne. Il culmine sarà nel 2001 l'ingresso nel nostro ordinamento dei c.d. ordini di protezione, da lungo tempo atteso e auspicato, sulla scorta delle buone pratiche di altri Paesi.

6. Dal 1997 al 2001 (legislatura XIII). Verso gli ordini di protezione

La legge 4 aprile 2001 n. 154, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*,¹⁸ realizza un mutamento sostanziale sul piano normativo.

Lo strumento giuridico si arricchisce, pur con aspetti e limitazioni negativi,¹⁹ di uno strumento finalmente diverso da quelli tradizionali di natura penalistica, che puntano sulla iniziativa punitiva di chi ha subito violenza.

Prima, l'unica possibilità che la legge riconosceva a chi subiva violenza in ambito familiare era quella di andarsene di casa e, semmai, iniziare la separazione. Ora, come era già da tempo in altri Paesi, è il maltrattatore (coniuge, convivente o altro componente del nucleo familiare) a doversi allontanare da casa (anche se ne è esclusivo proprietario) e a dover subire una serie di provvedimenti coercitivi, quali la prescrizione di non avvicinarsi a luoghi di lavoro, domicilio, istruzione o abitualmente frequentati dall'abusato, nonché a dover versare un assegno periodico a favore di chi resti privo di mezzi adeguati.

Tali misure rispondono alla esigenza di offrire una risposta pronta e concreta alle aspettative della donna che ha subito violenza, che chiede interventi e provvedimenti immediati da parte di magistratura e polizia,

18. Per una recente analisi della legge nella sua effettività si veda Forum-Associazione Donne Giuriste, *Stalking e violenza alle donne. Le risposte dell'ordinamento, gli ordini di protezione*, Milano, Franco Angeli, 2010.

19. Soprattutto con riferimento alla efficacia esecutiva, alla durata e all'intervento - per ordine del giudice - di un Centro di mediazione familiare.

che interrompano la violenza anche a prescindere dalla iniziativa di una denuncia penale.

La richiesta è quella di un messaggio di contenimento dell'impunità: occorre interrompere la violenza e spezzare l'impunità di chi l'ha esercitata e, ancor più, colpire l'inaccettabile consapevolezza dell'impunità ostentata dall'autore. D'altronde il provvedimento di protezione può garantire un momento di tregua e di pausa, valido a gestire una fase che spesso corrisponde a cambiamenti della vita, come una separazione o una interruzione di convivenza.

Anche il linguaggio giuridico è differente.

Il superamento dell'istituzione familiare verso la più ampia, plurale (e non necessariamente fondata sul matrimonio) locuzione "relazioni familiari" allarga l'ambito dell'intervento a contrasto della violenza maschile sulle donne. L'ottica viene spostata dalla violenza sulle donne intesa come violenza (prevalentemente) sessuale a una violenza espressiva anche delle altre forme, con una significativa ricaduta sulla ampiezza del presupposto per l'adozione delle misure: «quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente». Per questo il passaggio dell'iniziativa legislativa dal tema della violenza sessuale (che per anni aveva esaurito l'attenzione e il discorso pubblico) al tema più ampio della violenza sulle donne è segno di cambiamento e al tempo stesso rispecchia la crescita di influenza di quelle pratiche politiche delle donne che da tempo autonomamente avevano posto tale nodo al centro del loro agire.

7. L'ultimo decennio (legislature XIV, XV e XVI in corso): dalle relazioni familiari allo stupro di strada

Avvicinandosi ai giorni nostri, nuovi e diversi fattori incalzano. La globalizzazione, le nuove tecnologie, le differenze non possono non incidere sui rapporti tra uomini e donne. Nella XIV legislatura (30/5/2001-27/4/2006) fanno molto discutere la L. n. 40/2004, *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita* e la L. n. 54/2006, *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*. La produzione legislativa assume i caratteri della controriforma?²⁰

20. Sono gli anni della L. n. 189/2002 la c.d. Legge Bossi-Fini che modifica il Testo Unico n. 286/1998, c.d. Legge Turco-Napolitano, ma anche della legge contro la tratta di persone (L. n.

Nella XV legislatura l'attività parlamentare non riesce ad approdare a risultati legislativi. Occorre arrivare alla XVI legislatura (quella oggi in corso dal 29/4/2008) per ritrovare interventi legislativi in materia, ma il contesto è profondamente mutato. Il tema politico nodale diventa quello della "sicurezza", anzi della "sicurezza pubblica".

Le intitolazioni stesse dei testi parlano chiaro: le ultime novità legislative (di iniziativa ormai esclusivamente governativa), che si aggiungono a modificare le leggi esistenti o a introdurre istituti nuovi in materia di violenza maschile sulle donne, fanno espreso riferimento nel loro titolo alla sicurezza "pubblica", declinata prevalentemente come disciplina dei migranti (e relative restrizioni nei loro confronti). Lo indica chiaramente la Legge 23 aprile 2009, n. 38, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*.

Varie sono le considerazioni di merito su questo andamento legislativo. Intanto subisce un arretramento la dimensione individuale e soggettiva dei beni giuridici protetti (ormai poteva sembrare una conquista definitiva!). Il bene giuridico "persona" – che faticosamente era stato sottratto alla moralità pubblica e al buon costume – viene nuovamente immerso in una dimensione superindividuale, quella del bene collettivo e pubblico della "sicurezza pubblica".

Lo strumento penalistico torna ad essere riproposto come la forma privilegiata della attrezzatura giuridica di contrasto della violenza: si creano nuove figure di delitti e si aggravano le severe pene già previste (si ricorre cioè al punitivismo e all'uso preminentemente simbolico del diritto penale).

Il venefico intreccio con le normative contro l'immigrazione forma la costruzione sociale del nemico: il diverso di origine migrante è vissuto come "il nemico" che sporca tutto, strade, cose e donne. È contro di lui, contro il differente, che bisogna tutelare le "nostre" donne. Lo sforzo per realizzare questo obiettivo supera gli schieramenti e facilita convergenze politiche. Paga anche sul piano dell'immagine mediatica. Cosa importa che giustifichi scelte autoritarie e illiberali? Che produca differenze e esasperazioni? E soprattutto che non abbia nulla a che vedere con la libertà femminile, e anzi riduca la libertà di tutte e di tutti?

228/2003), contro le pratiche di mutilazione genitale femminili (L. n. 7/2006) contro lo sfruttamento sessuale di bambini (L. n. 38/2006).

La violenza maschile sulle donne (tolta una recente accentuazione sullo *stalking*, troppo spesso confuso con il delitto di maltrattamenti e ad esso sovrapposto) torna a essere prevalentemente violenza sessuale. In primo piano viene collocata la aggressione sessuale nello spazio pubblico da parte di sconosciuti. Infatti è ad alcuni tipi di delitti di violenza sessuale che i mezzi di comunicazione dedicano ogni giorno la massima visibilità. Emerge – e diventa "emergenza" – lo stupro di strada, che è violenza (sessuale e agita fuori delle relazioni di fiducia) statisticamente minoritaria nell'ambito della violenza maschile sulle donne.

È ben vero che alla fine degli anni '70 la questione della libertà femminile dalla violenza maschile aveva raggiunto lo spazio pubblico proprio nella forma sessuale della violenza (i processi per stupro).²¹ Ma i movimenti delle donne avevano già consapevolezza che la violenza maschile ("di genere") non era solo sessuale, ma anche fisica, psicologica, economica e che era "domestica", "intima", nel senso di allineare prevalentemente nelle relazioni di prossimità, nonché di trovare origine nei rapporti di potere uomo/donna che nella famiglia trovano il luogo privilegiato di costruzione. Proprio da qui erano nati i centri antiviolenza e la richiesta di misure legislative quali l'ordine di allontanamento del maltrattatore.

Poi, la formulazione di richieste alle istituzioni nazionali era stata più articolata: finanziare un Piano nazionale contro la violenza²² e riconoscere legislativamente i centri antiviolenza,²³ oltre che realizzare alcuni miglioramenti legislativi.²⁴

21. La sceneggiatura del filmato di un celebre e partecipato processo è pubblicata nel volumetto *Un processo per stupro*, Torino, Einaudi, 1980.

22. Conclusosi il Piano Nazionale d'Azione per il Contratto della violenza sessuale e di genere, finanziato nel dicembre 2007, dal Ministro per i diritti e le pari opportunità (XV legislatura), nella legislatura in corso è stato redatto dal Ministro per le pari opportunità il Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking*. 25 ottobre 2010 (in attesa di finanziamento).

23. Nella XIII legislatura fu presentata la proposta di legge Scrafani n. 853/1999/C. *Istituzione delle case delle donne maltrattate*, poi ripresa dalla proposta Scrafani n. 7281/2000/C. *Istituzione del fondo di cofinanziamento per le case e i centri delle donne*. Il tema è stato ripreso nella XV legislatura all'art.7 (Registro dei Centri anti-violenza) del disegno di legge intergovernativo n. 2169/2007/C. *Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione*. Di rilievo è la proposta di legge n. 2903/2007/Camera, di iniziativa Bimbi e altri, *Disposizioni per la prevenzione della violenza e il sostegno delle persone che la subiscono, nonché modifica dell'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena*.

24. In particolare la assistenza legale delle parti offese e l'introduzione dei reati di *stalking* e di molestie sessuali.

Per lunghi anni il silenzio ha avvolto sia i delitti sia le molte attività di contrasto, cresciute qua e là nei territori, per lo più con il coinvolgimento finanziario degli enti locali, chiamati a gestire luoghi di accoglienza/consulenza e case/rifugio in convenzione con associazioni di donne.

Poi, d'un tratto, l'iniziativa politica nazionale (ma anche locale) ha spinto sull'acceleratore, utilizzando in modo strumentale e distorto l'"emergenza-stupri", che si impone in primo piano.²⁵ Il senso comune desume la recrudescenza di queste forme di violenza e il loro moltiplicarsi. Eppure l'analisi non è avvalorata da nessun conforto di dati. Ma il messaggio dell'"emergenza" genera e alimenta a sua volta insicurezza e paura, nonché legittima la richiesta di soluzioni emergenziali, quali la militarizzazione del territorio.

Emblematico in proposito è l'iter parlamentare del nuovo reato di *stalking*, lo strumento di tutela anticipata che sanziona penalmente gli "atti persecutori" (spesso purtroppo preannuncio di fatti maggiormente lesivi).

La previsione del delitto era stata inserita nel disegno di legge intergovernativo n. 2169/2007/Camera, *Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione di delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere e ogni altra causa di discriminazione*. Il testo di 22 articoli sintetizzava vari tipi di proposte: la promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione, interventi nel sistema di istruzione e formazione, modifiche al sistema sanitario e a quello previdenziale, rilevazioni statistiche su violenza e maltrattamento, istituzione del registro dei centri anti violenza. Venivano individuati i "diritti delle vittime di reati" con programmi di protezione. Non mancava lo strumentario giuridico tradizionale con modifiche ai delitti contro la famiglia e le persone (ampliamenti della punibilità e aumenti di pene per i maltrattamenti, la sottrazione e il trattenimento di minore all'estero, le violenze sessuali, l'omicidio in occasione di violenza sessuale) e con nuove previsioni quali l'adescamento di minorenni. Contemplava regimi più severi nella prescrizione e nel computo delle circostanze del reato, nonché in alcune disposizioni processuali (giudizio immediato) e nel trattamento penitenziario; possibilità di intervento nel giudizio penale dell'ente locale o

25. È indicativa la decisione dei comuni di Roma e di Milano di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per violenza sessuale (Comune di Roma, Atto di indirizzo 24/11/2009 contenente «Indirizzi in materia di costituzione di parte civile dell'amministrazione comunale nei procedimenti penali per reati sessuali commessi sulle donne»). La ammissibilità di tale scelta difensiva è stata riconosciuta dalla Cassazione con sentenza n. 38835/2008.

del centro anti violenza; infine correttivi alla attuazione degli ordini di allontanamento.

L'art. 13 prevedeva lo *stalking* che poi verrà stralciato il 17 ottobre 2007 (sarà Ddl 2169-ter) assieme all'art. 18, contenente la nuova previsione delle condotte motivate da odio o discriminazione fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere (diventerà Ddl 2169-bis).

Con il cambio della legislatura, di tutto questo verranno riproposte solo alcune tematiche.

Lo *stalking* costituirà oggetto di un apposito Ddl n. 1440 presentato alla Camera il 2 luglio 2008 e approvato il 29 gennaio 2009.

Ma il Governo decide di accelerare, scarta la via parlamentare e sceglie di procedere con i tempi più brevi del decreto legge governativo e per giustificare la «straordinaria necessità e urgenza» (indispensabili per scavalcare il Parlamento) ricorre all'argomento della «allarmante crescita di episodi collegati alla violenza sessuale».

Nel decreto d'urgenza 23 febbraio 2009 n. 11 (poi convertito in L. n. 38/2009) allo *stalking* viene aggiunta la misura della richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta (anche prima che sia presentata querela),²⁶ le misure a sostegno delle vittime di *stalking* e il relativo numero verde; vengono anche riproposte alcune norme «già approvate da un ramo del Parlamento» (!) nonché le rinvii e l'ergastolo per l'omicidio in occasione di violenza sessuale.²⁷

L'ambito dell'intervento legislativo è quello nei provvedimenti per la sicurezza pubblica, ove vengono inseriti il divieto di sostituire il carcere con gli arresti domiciliari e l'arresto in flagranza per gli autori di stupro (ma non per l'ex partner che assassina la donna che ha osato interrompere la relazione sentimentale). Passa la difesa legale a spese dello Stato (da anni era stata chiesta per le donne che subiscono violenza maschile): vale per tutte senza alcun limite di reddito, ma solo per le donne che hanno subito violenza di tipo sessuale.

Si consolida così la linea di tendenza di politica legislativa che inquadra la violenza maschile sulle donne nell'ambito della sicurezza pubblica, tuttavia intesa nella particolare accentuazione della "sicurezza pubblica".²⁸

26. Si discute se abbia natura penale o amministrativa.

27. Sull'onda del caso romano Mailat/Reggiani.

28. Per la declinazione secondo il genere del tema sicuritario resta centrale Tamar Pitch, Carmine Ventimiglia, *Che genere di sicurezza. Uomini e donne in città*, Franco Angeli, Milano, 2001.

Il 14 luglio 2009 viene approvato dalla Camera e ritrasmesso al Senato il disegno di legge n. 1675, *Disposizioni in materia di violenza sessuale*. Il Ddl raccoglie i numerosi progetti presentati e intende modificare varie norme in tema di violenza sessuale (con aggravamenti di pene e allungamento della prescrizione) e di maltrattamenti contro familiari e conviventi; introduce la nuova previsione di molestie sessuali, la possibilità dell'intervento in giudizio nei procedimenti per violenza sessuale di enti locali, dei centri antiviolenza e (se commessi in danno di minori o in ambito familiare) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Prevede anche misure per l'informazione e l'assistenza sociale delle vittime, nonché indagini statistiche su atti persecutori e violenza sessuale. Ma l'iter parlamentare non proseguirà ulteriormente.

In Parlamento viene aperto anche un altro versante, quello della *legge Ratifica ed esecuzione della convenzione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007*. Costituisce il disegno di legge C2326, presentato il 23 marzo 2009. Tra l'altro modifica le norme penali sulla prostituzione minorile, pedofilia e pedopornografia, nonché alcune ipotesi di violenza sessuale nei confronti di minori.

Tale testo viene approvato dalla Camera il 19 gennaio 2010, ma poi è incisivamente modificato sia dal Senato il 27 ottobre 2010 sia dalla Camera l'11 gennaio 2011,²⁹ inserendo qui la già proposta modifica del reato di maltrattamenti (art. 572 Cod. Pen.), ora contro familiari e conviventi, prima in famiglia o verso fanciulli, con aumento delle pene.

L'itriccio delle materie (violenza, sicurezza pubblica, convenzione per i minori) e l'accavallarsi delle iniziative legislative incrina la certezza del diritto.

Un esempio della non linearità dell'azione legislativa è la polemica suscitata nel corso della discussione della legge in tema di intercettazioni (c.d. legge bavaglio): alcuni emendamenti sulla violenza sessuale di minore gravità fanno gridare allo scandalo di emendamenti "salva-pedofili".³⁰ Eppure è dalla riforma del 1996 contro la violenza sessuale che sono previsti i casi di minore gravità (art 609 bis Cod. Pen.). Altrimenti il delitto di violenza sessuale diventò unico, tramite l'accorpamento

29. Il 12 gennaio 2011 il testo è stato trasmesso al Senato (Atto Senato 1969-B).

30. Il punto riguarda l'arresto obbligatorio in flagranza, previsto per una serie di delitti, tassativamente elencati. L'elenco fu ampliato nel 2009, aggiungendo i delitti di violenza sessuale - ma esclusi i casi di minore gravità - e di violenza sessuale di gruppo. Non ha inserito invece nell'elenco i casi di atti sessuali con minorenni. Per questi non c'è oggi arresto obbligatorio in flagranza, così come non c'è oggi per la violenza sessuale di minore gravità.

delle due distinte precedenti ipotesi della violenza carnale e degli atti di libidine violenti. Ma poi nel corso della discussione parlamentare vinse la tesi di offrire comunque al giudice una possibilità di differenziazione fra i vari atti sessuali e fu scelto il criterio distintivo della «gravità». Così fu aggiunta la attenuante dei «casi di minore gravità», che valeva anche per gli «atti sessuali con minorenni» (art. 609-quater), atti cioè consensuali, senza uso di violenza o minaccia o abuso di autorità. Subito questa disciplina fu considerata uno dei punti deboli della nuova normativa, per gli spazi di discrezionalità interpretativa che il criterio della gravità nella violenza sessuale offriva. Ma su questo punto non sono in corso prospettive di modifiche e dunque resta irrisolto il nodo della insoddisfaccente definizione giuridica della violenza sessuale nella nostra legge penale.

8. Oltre la legislazione statale

Certo l'indagine sullo strumentario giuridico non può esaurirsi nell'esame della legislazione statale (nei testi e nella effettività), ma deve essere allargata alle altre tipologie di fonti normative.

Alla normativa internazionale più significativa abbiamo già rivolto alcuni doverosi riferimenti. Ma è soprattutto nel contesto europeo che il tema della violenza sulle donne risulta oggetto di costante attenzione e intervento. Per l'Unione Europea basti qui riferirci allo strumento prezioso costituito dal Programma Daphne.³¹ Quanto al Consiglio d'Europa,³² valga l'impegno assunto nel 2002 con la Raccomandazione del Comitato dei Ministri Rec (2002) 5 sulla protezione delle donne contro la violenza³³ e il riferimento allo studio preparato da Carol Hagemann-Wite del 2006.³⁴ Ma purtroppo non possiamo sostenere che tutte le indicazioni provenienti dalle legislazioni sovranazionali - internazionali e europee - siano state applicate dalla nostra legislazione statale.

È invece alle legislazioni regionali e alle pratiche locali che dobbiamo indirizzarci per poter apprezzare alcuni passi in avanti, anche sul piano delle risposte concrete a bisogni e aspettative delle donne.

Il potere legislativo regionale è stato coinvolto in iniziative di vario ordine, politico, culturale e di finanziamento, sia pur diversamente

31. Le prime basi di tale programma d'azione risalgono alla decisione 293/2000/CE, poi denominato Daphne II, istituito nel 2004 dal Parlamento Europeo con decisione 803/2004/CE.

32. Si considerino anche le decisioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.

33. Il primo Piano d'azione era datato 1997.

34. "Combating violence against women", reperibile sul sito COE.INT/EQUALITY.

orientate e frammentate nelle varie competenze e deleghe, chi nelle politiche per la sicurezza, chi nel sociale o nelle pari opportunità o nella cultura.

In alcuni casi la politica regionale ha fissato in leggi regionali i termini dell'impegno.³⁵ Fra le più recenti e specifiche sulla violenza di genere citiamo la L.R. Campania 11 febbraio 2011, n. 2, *Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere*, la L.R. Toscana 16 novembre 2007 n. 59, *Norme contro la violenza di genere*, la L.R. Liguria 21 marzo 2007 n. 12, *Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza e di maltrattamenti*.

Altre regioni hanno operato la scelta di intervenire sul tema attraverso la istituzione di fondi di solidarietà. Così è per il Piemonte, intervenuto con L.R. 17 marzo 2008 n. 11, *Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti* (finanziato con L.R. Finanziaria n. 9/2007 e corredoato dal Piano Regionale 8 luglio 2008 per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime).

Ma è alle politiche e alle esperienze locali che dobbiamo riferirci per constatare i più rilevanti cambiamenti. La loro varietà è sicuramente indice delle differenze e specificità territoriali, che hanno visto diversamente rapportarsi (incontrarsi, intrecciarsi, o meno) istituzioni, associazioni e movimenti delle donne. Ogni realtà è frutto di storie e relazioni diverse, che in taluni casi sono approdate a documenti formalizzati: convenzioni, appalti per il conferimento di servizi, protocolli disciplinanti le relazioni tra enti e istituzioni locali, tra questi e le associazioni di donne, accordi e intese per la creazione di luoghi e momenti istituzionalizzati di incontro (tavoli, reti, coordinamenti, ecc.). In altri territori le relazioni esistono operativamente, ma non è stato ancora conseguito l'obiettivo di una loro formalizzazione.

Manca tuttora una panoramica completa e documentata a livello nazionale di questa diffusa presenza e di tale ricchezza di attività. Manca infatti un Osservatorio nazionale, che rilevi e raccolga dati, statisti-

35. Per una panoramica si veda Monia Giovannetti, Maria Merelli, Maria Grazie Ruggirini, *Violenza contro le donne. Il panorama normativo internazionale, nazionale e regionale*, in *Quaderni di Città Sicure*, 33 (2008). Una raccolta di testi legislativi regionali si trova nel Portale Antiviolenza.it della Rete Nazionale Arianna.

che, giurisprudenza, ricerche, esperienze e che porti a compimento le azioni iniziate con i due progetti nazionali Urban³⁶ e Arianna.³⁷

9. Lo strumentario giuridico nella sua effettività

Un salto di qualità è stato segnato dall'Istat che nel 2006 ha effettuato la prima indagine interamente dedicata alla violenza contro le donne e finanziata dal Ministero per i Diritti e le Pari Opportunità.³⁸

I primi risultati furono resi noti nel 2007 (*La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia*); poi nel 2008 fu edito il volume definitivo *La violenza contro le donne*.³⁹ Trattasi di un lavoro tuttora unico,⁴⁰ di cui fortemente si auspica una attualizzazione.⁴¹

Certo, per lungo tempo, i soli dati disponibili erano stati quelli raccolti dalle associazioni delle donne sulle donne che si erano loro rivolte. Col tempo queste indagini sono venute affinandosi e, talora coordinandosi, anche in forza della impostazione di progetti di ricerca con appoggi e contributi istituzionali.⁴²

È un osservatorio del tutto particolare questo, perché si riferisce alle donne che esternano la violenza subita (anche) senza ricorrere alla

36. Il progetto pilota "Rete Antiviolenza tra le città Urban Italia", è nato nel 1998, ideato e coordinato dal Dipartimento per le Pari Opportunità con fondi di titolarità del Ministero per le Infrastrutture per le aree urbane disagiate (otto città inizialmente, poi diventate 26). Si vedano le numerose pubblicazioni prodotte in www.retepariopportunita.it. In particolare la prima delle azioni è consistita nel produrre un manuale di intervento, *Libertà femminile e violenza sulle donne. Strumenti di lavoro per interventi con orientamento di genere*, Milano, Franco Angeli, 2000 (con testo tradotto in francese e inglese).

37. La rete nazionale Arianna, Attivazione Rete nazional-Antiviolenza, comprende 27 ambiti territoriali, gestisce il numero di pubblica utilità 1522 e il sito www.antiviolenzaadonna.it.

38. Furono intervistate con tecnica telefonica 25.000 donne tra i 16 e 70 anni, sulla violenza fisica, sessuale e psicologica subita durante la loro vita. Precedentemente erano state condotte varie indagini sulla vittimizzazione in generale già dal 1999.

39. Entrambi scaricabili dal sito Istat.it.

40. A questo lavoro va ricollegata una pregevolissima azione della Regione Emilia-Romagna, che ha svolto un approfondimento regionale di tale statistica nazionale, in merito ai dati sulla violenza di genere nelle relazioni affettive e personali. Il volume è intitolato *Violenza di genere e sicurezza delle donne in Emilia-Romagna*, a cura del Servizio Politiche per la sicurezza e la polizia locale, Regione Emilia-Romagna. I dati Istat sono qui approfonditi nella loro dimensione regionale e, con risultati di rilievo, vengono anche incrociati con quelli del Ministero dell'Interno.

41. Nel settembre 2010 sono stati presentati i risultati di una altra indagine Istat condotta con tecnica telefonica nel 2008-2009, finanziata dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su "Le molestie sessuali", riferita alle molestie e ricatti sessuali subiti dalle donne (sito Istat.it).

42. È ormai standardizzata la ricerca sui centri antiviolenza in Emilia-Romagna. Per la ultima elaborazione e riflessione, riferita all'anno 2005, si veda il volume *Scogliere la libertà: affrontare la violenza*, a cura di Giuditta Creazzo, Milano, Franco Angeli, 2008.

giustizia. Sono le donne che si rivolgono ai centri anti violenza, formulando richiesta di aiuto e sostegno (in taluni casi, dopo aver presentato denuncia). Chiedono che la violenza abbia fine e di essere supportate nella loro autonoma scelta di volerne la cessazione. Talora decidono di interrompere e tagliare la relazione violenta e perciò chiedono tutela legale per separarsi. Tutte queste donne non sempre accedono (anche) alla decisione di denunciare (o querelare) il violento, l'aggressore, il maltrattante.⁴³ Non sempre utilizzano la varietà degli strumenti punitivi o sanzionatori offerti dal nostro ordinamento giuridico, che oggi, oltre alla sanzione penale conclusiva di un procedimento penale intrapreso, offre anche strumenti che possono prescindere dalla denuncia/querela. Intendiamo riferirci alle misure della legge n. 154 del 2001 (che anche quando è civile, è comunque di contenuto sanzionatorio e punitivo per il partner violento) oppure la misura amministrativa/penale dell'ammollo allo *stalker* inflitta dal Questore per gli atti persecutori.

Talora accade anche che, dopo essersi inizialmente attivate in via giudiziaria, decidano poi di recedere dalla stessa, a distanza di tempo, o prima del dibattimento o nei successivi gradi di giudizio. Oppure, sul versante degli operatori della legge che questi sottovalutino la violenza e si dimostrino restii ad imporre sanzioni significative o che incidano sulla libertà personale.

Monitorare i cambiamenti, elaborare strategie di prevenzione e di contrasto mirate ed efficaci è reso difficile proprio dalla carenza di dati e di statistiche sul fenomeno della violenza maschile sulle donne e, viceversa, la scarsa conoscenza del fenomeno è al tempo stesso frutto e causa della non piena consapevolezza dello stesso.⁴⁴ In questo contesto il momento della rilevazione dati viene a proporsi come un "attrezzo" nodale nello strumentario giuridico (in grado di indicare soluzioni anche diverse da quelle della modifica legislativa, che viene sovente indicata come centrale).

43. La questione problematica della scarsa propensione delle donne alla denuncia delle violenze subite (c.d. *under-reporting*) e, in generale, allo scarso ricorso alla giustizia e alle forze dell'ordine viene considerata una delle principali criticità che ostacolano la emersione e la misurazione del fenomeno, tuttora grandemente sommerso e inesplorato, soprattutto in Italia. Il tema è oggetto specifico del progetto Daphne "Wosafejus" (sito: www.wosafejus.org).

44. Lo afferma chiaramente la Piattaforma d'azione di Pechino, elaborata nel 1995 dalla Quarta Conferenza Mondiale sulle donne. La Piattaforma raccomanda la promozione di ricerche e raccolte-dati sulla diffusione delle varie forme di violenza contro le donne, soprattutto della violenza domestica, sulle cause e sulle conseguenze della violenza, nonché sulla efficacia delle misure (di vario tipo e natura, secondo gli ordinamenti) per prevenirle e contrastare.

Orbene, le rilevazioni di ambito giudiziario sui procedimenti giuridici effettivamente attivati dovrebbero incrociarsi sia con le indagini ISTAT sul vissuto e sulla percezione delle donne sia con le elaborazioni dei centri anti violenza sulle pervenute esternazioni con richieste di sostegno da parte delle donne. L'incrocio tenderebbe verso l'obiettivo di avvicinarsi al dato reale del numero delle violenze e di comprendere la persistente sfiducia delle donne (ma anche di chi ne assume la difesa tecnico-legale) verso la istanza giudiziale (anche da parte di quelle donne che riconoscono la violenza subita e decidono di affrontarla, estemandola). Tale visione complessiva consentirebbe di gettare luce sia sulla quantificazione sia sulle tipologie della violenza sia sulla sua emersione sociale e giudiziaria. Ma non si confondano i tre piani! Infatti rispondono a esigenze che possono essere potenzialmente conflittuali tra di loro, come sempre accade quando si agitano insieme la sfera dei diritti e dell'istanza punitiva (da una parte) e dei bisogni, aspettative e desideri legati a scelte di vita (dall'altra). Non si sottovaluti, cioè, il valore in gioco della libertà femminile, che potrebbe anche condurre in piena consapevolezza e autonomia a scelte di gestione non giudiziaria (o a recedere da procedimenti in corso), senza che queste siano segno di debolezza e fragilità.

Molto è cambiato dal 1930 nel nostro ordinamento giuridico. I mutamenti socio-culturali si sono tradotti in modifiche legislative e hanno investito anche la legge nella effettività della sua applicazione e nella pratica processuale. Dalla lettura delle relazioni annuali sull'amministrazione della giustizia dei Presidenti di Corte d'appello⁴⁵ risulta che l'esperienza giudiziaria non è rimasta insensibile alla elaborazione politico-culturale ormai ricca nel nostro Paese.⁴⁶ È diffusa la convinzione che la violenza al-

45. Sono le relazioni con cui la Corte di Cassazione e i 26 distretti di Corte d'appello (cui aggiungere i tre uffici di sezione distaccati) inaugurano ogni anno giudiziario; costituiscono fonte di dati preziosi – perché unici – sulla emersione giudiziaria della violenza sulle donne (e anche su qualche prima esperienza, come quella in materia di trattamento penitenziario dei "sex offenders"). Abbiamo voluto recentemente analizzare le relazioni 2010 nel nostro *Violenza maschile sulle donne e visioni di giustizia*, in «Studi sulla questione criminale», V/3 (2010), pp. 95-116.

46. Ai volumi già citati aggiungiamo: Carmine Venimiglia, *Nelle segrete stanze. Violenze alle donne tra silenzi e testimonianze*, Milano, Franco Angeli, 1996; Patrizia Romito, *Violenze contro le donne e risposte delle istituzioni*, Milano, Franco Angeli, 1996; *Violenza alle donne e risposta delle istituzioni. Prospettive internazionali*, a cura di Patrizia Romito, Milano, Franco Angeli, 2000; *I generi della violenza. Tipologie di violenza contro donne e minori e politiche di contrasto*, a cura di Giovanna Del Giudice, Giuditta Bambara e Cristina Adami, Milano, Franco Angeli, 2001; Patrizia Romito, *Un silenzio assordante. La violenza occultata su donne e minori*, Milano, Franco Angeli, 2005; Daniela Danna, *Stato di famiglia. Le donne maltrattate di fronte alle istituzioni*, Roma, Ediesse, 2009; Patrizia Romito, *La violenza di genere su donne e minori*.

ligni tra le mura domestiche e nelle relazioni di intimità, che è trasversale e non è riconducibile ad autori di provenienza migrante.

I Presidenti formulano anche indicazioni operative, spesso nel segno della sensibilizzazione e della formazione specialistica per magistrati e forze dell'ordine. Infatti le realtà giudiziarie più sensibili e avanzate (quelle cioè che si sono attrezzate secondo il principio della specializzazione e della formazione) hanno organizzato le procure secondo "pool" di riferimento per materia.

Si suggerisce di strutturare forme di coordinamento con le altre presenze istituzionali per un intervento di rete a favore di chi ha subito violenza (ma per taluni, anche con quelle di natura associativa e del c.d. terzo settore). Si auspicano protocolli, tavoli, intese tra più soggetti istituzionali, meccanismi di rete, considerati come ormai imprescindibili per un buon operare nella concretezza.⁴⁷

Importante è una recente delibera 30/7/2010 del Consiglio Superiore della Magistratura "Verifica di una adeguata e tempestiva trattazione dei reati in materia di violenza familiare presso gli uffici giudiziari", che fa seguito alla delibera 8/7/2009 "Iniziativa per migliorare la risposta della giustizia nell'ambito della violenza familiare".⁴⁸ L'organo nazionale di autogoverno della magistratura, nel raccogliere alcune indicazioni formulate dalle avvocate della associazione Donne in rete contro la violenza Onlus (D.i.Re),⁴⁹ invita tutti i dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti a adottare modelli organizzativi rispettosi del principio della specializzazione, affinché la trattazione dei procedimenti «sia assicurata con tempestività ed efficacia».

Conclusivamente, occorre ancora imporsi con forza e attrezzarsi collettivamente per incidere sui valori socio-culturali fatti propri dagli operatori della giustizia e della legge, che alternano la supina adesione alla logica patriarcale a consapevoli decisioni di superamento critico di quella cultura. Su questo fronte la sfida è sempre aperta, qualunque siano la legge da applicare e gli strumenti giuridici disponibili.

Un'introduzione, Milano, Franco Angeli, 2011. Si veda anche il fascicolo *Genocidio. La violenza maschile contro le donne*, «Studi sulla questione criminale», II/2 (2008).

47. Formazione e rete costituiscono obiettivo del progetto Daphne III, "LEXOP - Lex-operators all together for women victims of intimate partner violence", promosso dall'Università di Bologna.

48. Entrambe sono reperibili nel sito CSM.it.

49. Raccoglie 58 centri contro la violenza alle donne (sito: direcontrolviolenza.it).

I centri antiviolenza

a cura di Maria Clara Donato e Lucia Ferrante

«Il marito ti picchia, il marito ti onora. Lascia stare le donne del paese: se vai via di qui, qualcuna ti apre la porta per tenerti a casa sua?».

Sono queste le parole con cui, nel romanzo di Anilda Ibrahim *Ros-so come una sposa*, la suocera ammonisce la giovane nuora. Saba, tra un parto e l'altro e una vendemmia e l'altra, compariva molto spesso con i lividi in faccia e non doveva protestare, né lamentarsi. Siamo in Albania, in un arco temporale che va dal primo Novecento ai decenni del comunismo di Enver Hoxha, durante il quale si collocano le storie di tre donne di tre generazioni. Ma la violenza patita da Saba, e mirabilmente sintetizzata da Anilda Ibrahim in quelle due semplici frasi, va oltre i confini dell'Albania e il periodo dell'azione del romanzo.

È un fenomeno, quello della violenza usata alle donne nei rapporti di intimità, che sappiamo bene essere di lunga durata, connotato alle società e alle culture patriarcali: un loro lascito non estinto e trasversale, che va dal Nord al Sud del mondo, da Oriente a Occidente. E in Occidente, in Europa e in Italia, ancora ci riguarda da vicino.

Ma, negli ultimi venti anni, si è prodotta una variante decisiva rispetto al passato: le "porte chiuse" dall'indifferenza, dalla rassegnazione, dal silenzio e dalla paura, che lasciavano Saba in dolorosa solitudine, si sono aperte. E sono state le donne stesse ad aprirle.

Il cammino è stato lungo, tumultuoso, difficile – come ci raccontano le testimonianze qui di seguito raccolte –; ed è stato un cammino possibile grazie all'esperienza storica del femminismo, al retroterra costituito dall'Udi, ad un forte movimento di donne, alla costruzione tenace di una politica di contrasto della violenza fondata su una intuizione/elaborazione politica preziosa: la "pratica di relazione", alimentata dalla solidarietà tra donne e mai disgiunta dall'analisi e dall'ottica di genere. Dall'insieme di queste premesse sono nati in Italia, a partire